



Commissioni della gestione
CH-3003 Berna

gpk.cdg@parl.admin.ch

parl.ch

19 maggio 2025

Direttive delle Commissioni della gestione delle Camere federali relative al trattamento dei rispettivi verbali e altri documenti

del 19 maggio 2025

Le Commissioni della gestione delle Camere federali,

visto l'articolo 47a della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sull'Assemblea federale (legge sul Parlamento, LParl);

visti gli articoli 4 capoverso 5, 5, 5a, 7 capoverso 4, 8 e 8a dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003² relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl),

decretano:

1. Campo d'applicazione

- a. Le presenti direttive si applicano a tutti i verbali e altri documenti delle Commissioni della gestione delle Camere federali (CdG) *che attengono all'alta vigilanza*, compresi i verbali e ulteriori documenti degli organi correlati (sottocommissioni, gruppi di lavoro e gruppo di coordinamento).
- b. Il trattamento dei verbali e degli altri documenti della Delegazione delle Commissioni della gestione (DeICdG) è disciplinato nei numeri 5, 6 e 7.
- c. Per la distribuzione e la consultazione di verbali delle commissioni, o di loro estratti, e di documenti relativi a oggetti in deliberazione conformemente all'articolo 6 capoverso 4 Oparl si applicano le regole generali (cfr. art. 6 segg. Oparl). Qualora verbali delle commissioni e documenti relativi a detti oggetti in deliberazione rientrino nel settore che attiene all'alta vigilanza, si applica il numero 1 lettera a delle presenti direttive.

2. Redazione dei verbali

- a. Conformemente all'articolo 4 capoverso 3 Oparl, le deliberazioni delle CdG e dei loro organi sono *verbalizzate analiticamente*. Gli interventi non sono riprodotti letteralmente, bensì in modo riassuntivo e con adeguamenti redazionali.
- b. Ai sensi dell'articolo 5 Oparl, il presidente dell'organo delle CdG interessato può far *verbalizzare le sole decisioni*, se le deliberazioni non hanno verosimilmente importanza per lo sviluppo o la successiva interpretazione di una decisione presa dalle CdG o da uno dei loro organi.

¹ RS 171.10

² RS 171.115



3. Modifica di verbali

- a. Qualora *un membro delle CdG* intenda apportare una modifica, lo comunica in occasione dell'approvazione del verbale da parte dell'organo delle CdG interessato.
- b. Qualora *un'altra persona* che ha partecipato alla seduta intenda apportare una modifica a un proprio intervento, il segretario competente decide sulla procedura da adottare. In particolare, decide se la domanda di modifica debba essere esaminata dall'organo delle CdG interessato o se può essere soddisfatta senza ulteriori formalità. Se la persona in questione domanda un esame formale, il presidente dell'organo interessato decide definitivamente sulla procedura da seguire. Si applica questo modo di procedere anche quando la domanda di modifica è formulata dopo l'approvazione del verbale.
- c. Se un verbale subisce una modifica di contenuto, un'*errata corrige* è aggiunta al fascicolo. In caso di modifiche materiali importanti, l'*errata corrige* o la versione corretta del verbale vengono recapitati ai destinatari della versione precedente.

4. Distribuzione, disponibilità in forma elettronica e classificazione dei verbali nonché accesso a essi

Conformemente all'articolo 8a Oparl, le commissioni e delegazioni di vigilanza disciplinano la distribuzione, la disponibilità elettronica e la classificazione dei verbali e degli altri documenti nel settore dell'alta vigilanza nonché l'accesso a tali documenti. Devono essere rispettate le direttive legali in materia di protezione delle informazioni.

4.1 Classificazione – principio: «AD USO INTERNO»

- a. Fondandosi sull'articolo 5a capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 8a Oparl, le Commissioni della gestione classificano i loro protocolli, in linea di principio, come «AD USO INTERNO».

Tutti i destinatari dei verbali delle CdG sono vincolati alla classificazione o al segreto d'ufficio (cfr. art. 8 e 47 LParl). Questo significa, in particolare, che non sono autorizzati a comunicare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza. Sono fatte salve le disposizioni di cui al numero 4.3. Questa disposizione è intesa segnatamente a garantire che le persone che erano o sono al servizio della Confederazione e che vengono interpellate dalle CdG possano esprimersi liberamente senza che derivi loro alcun pregiudizio da quanto abbiano veridicamente dichiarato (art. 156 cpv. 3 LParl).
- b. Nel singolo caso, per motivi importanti, un organo delle CdG può classificare un verbale o suoi estratti come «CONFIDENZIALE» o «SEGRETO».
- c. A verbali o a loro estratti relativi a oggetti in deliberazione conformemente all'articolo 6 capoverso 4 Oparl si applica l'articolo 5a Oparl.

4.2 Distribuzione dei verbali e disponibilità in forma elettronica

- a. I verbali delle riunioni delle commissioni plenarie sono messi a disposizione in forma digitale di tutti i membri della Commissione interessata nonché dei collaboratori interessati della Segreteria delle CdG/DelCdG o distribuiti loro in forma cartacea. I verbali delle riunioni di una sottocommissione, di un gruppo di lavoro e del gruppo di coordinamento sono messi a disposizione in forma digitale di tutti i membri dell'organo delle CdG interessato nonché dei collaboratori interessati della Segreteria delle CdG/DelCdG o distribuiti loro in forma cartacea.



- b. Le altre persone che hanno partecipato alla seduta ricevono, in linea di principio, un estratto del verbale concernente le deliberazioni alle quali hanno presenziato. Tali estratti vengono recapitati loro *direttamente e a titolo personale*. Nel caso di ispezioni significative sotto il profilo politico, l'estratto del verbale viene recapitato alla persona sentita affinché lo firmi.
- c. I diritti d'accesso in Parlnet si basano sulla distribuzione descritta al numero 4.2 lettera a. Se il presidente dell'organo delle CdG rinuncia alla messa a disposizione elettronica, i suoi membri ne vengono informati.
- d. Se un verbale, o sue parti, di un organo delle CdG viene classificato come «CONFIDENZIALE» o «SEGRETO» (v. n. 4.1), si applicano le disposizioni sulla distribuzione dei verbali della DelCdG (v. in particolare il n. 5 lett. a–f).
- e. Secondo la decisione di entrambe le CdG del 9 maggio 2023, nell'ambito di un'indagine i documenti classificati come «CONFIDENZIALE» possono essere messi a disposizione dei membri aventi diritto in forma digitale tramite un software approvato dai Servizi del Parlamento. Ciò presuppone una decisione preliminare della commissione plenaria competente.

4.3 Accesso ai verbali

4.3.1 Consultazione dei verbali da parte di altri organi delle CdG

Se un *organo delle CdG* desidera consultare il verbale di un altro organo delle CdG o se un organo delle CdG propone di autorizzare la consultazione di un verbale a un altro organo delle CdG, spetta al presidente della pertinente commissione plenaria decidere se autorizzarne o meno la consultazione.

Se si tratta di un verbale di una sottocommissione, il presidente della commissione plenaria e il presidente della pertinente sottocommissione decidono congiuntamente. In caso di disaccordo, prevale la decisione del presidente della commissione plenaria.

4.3.2 Consultazione dei verbali da parte dei membri delle CdG

- a. *Il presidente di ogni CdG* ha facoltà di consultare tutti i verbali degli organi della propria commissione e di organi comuni di entrambe le CdG.
- b. I verbali della DelCdG sono esclusi dalla consultazione da parte dei presidenti delle CdG.
- c. *Se un membro delle CdG desidera* consultare il verbale di un organo di cui non fa parte, spetta al presidente dell'organo in questione decidere se autorizzarne o meno la consultazione.

4.3.3 Consultazione dei verbali da parte di altre commissioni o delegazioni parlamentari federali

- a. Il presidente della pertinente CdG può, eccezionalmente e su richiesta motivata scritta di un'altra commissione o delegazione, dare accesso a un verbale della propria commissione o dei propri organi, o a suoi estratti, se nessun motivo importante vi osta.
- b. Una trasmissione dei verbali delle CdG, o di loro estratti, riguardanti l'oggetto dell'inchiesta di una commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) è possibile su richiesta di tale CPI se, prima della trasmissione, le CdG hanno richiesto il consenso delle persone interessate, dei servizi interessati e del Consiglio federale. La riserva del consenso deriva dai diversi diritti d'informazione e procedurali di una CPI e delle CdG in merito ai diritti e agli obblighi degli interessati e anche del Consiglio federale (cfr. art. 166–168 LParl). Per la trasmissione a una



CPI di verbali che non riguardano direttamente l'oggetto dell'inchiesta di tale CPI, si applica il numero 4.3.3 lettere a e c–h delle presenti direttive.

- c. Il pertinente organo delle CdG o un membro della CdG interessata può proporre alla commissione plenaria di recapitare un verbale o suoi estratti a un'altra commissione o delegazione parlamentare.
- d. Di norma, non è concesso consultare i verbali delle deliberazioni interne delle CdG.
- e. In linea di principio, non è concesso consultare la documentazione riguardante affari correnti.
- f. È esclusa la consultazione da parte di altre commissioni o delegazioni di verbali oggetto di misure speciali per la protezione della riservatezza. Questa disposizione non si applica alla DelCdG né a una CPI.
- g. Se sussistono dubbi sulla presenza di motivi gravi che ostano alla consultazione, il presidente della pertinente CdG si consulta preventivamente con il presidente del pertinente organo della CdG. Se necessario, sente l'autorità federale coinvolta.
- h. Il presidente della pertinente CdG può anche subordinare la consultazione all'adempimento di determinati condizioni e oneri, tra cui la tutela della fonte; in particolare può essere chiesto che i dati personali siano resi anonimi (art. 7 cpv. 6 Oparl).

4.3.4 Consultazione dei verbali da parte di altre persone

- a. Il presidente della pertinente CdG può eccezionalmente autorizzare una persona *non membro della CdG* a consultare un verbale della sua commissione o di uno dei suoi organi per scopi scientifici o per l'applicazione del diritto (art. 7 cpv. 4 Oparl), se non vi ostano motivi importanti. All'occorrenza, può chiedere una presa di posizione dell'autorità federale o delle persone interessate.
- b. La decisione in merito all'autorizzazione di consultare il verbale di un organo della CdG spetta esclusivamente al presidente della pertinente CdG ed è definitiva. Ai fini della decisione sono determinanti tra l'altro considerazioni in materia di protezione delle fonti e di sicurezza dello Stato, il rischio di abusi (p. es. violazione della confidenzialità, querulomania), la protezione dei dati personali o degli interessi personali. Il presidente della CdG interessata può subordinare la consultazione a determinati oneri e condizioni, in particolare può ordinare che i dati personali siano resi anonimi (art. 7 cpv. 6 Oparl).
- c. Onde garantire che le persone sentite dalle CdG possano esprimersi liberamente, le CdG non mettono a disposizione i propri verbali per procedimenti di diritto civile, penale o pubblico.
- d. Le segreterie dei gruppi parlamentari (art. 6b Oparl) e i collaboratori personali dei deputati (art. 6c Oparl) non hanno diritto di consultazione dei verbali nell'ambito dell'alta vigilanza, in quanto gli articoli 6b e 6c Oparl non sono applicabili. Una consultazione è retta esclusivamente dal numero 4.3.4 lettere a–c. Sono fatte salve le disposizioni sul diritto di esaminare gli atti nei documenti ai sensi dell'articolo 6 capoverso 4 Oparl.

5. Distribuzione, messa a disposizione elettronica, classificazione dei verbali della DelCdG e accesso a essi

- a. I verbali della DelCdG sono classificati come «CONFIDENZIALE» se non contengono informazioni segrete.



- b. I verbali della DelCdG vengono distribuiti esclusivamente ai membri della DelCdG e ai pertinenti collaboratori della segreteria CdG/DelCdG. I verbali della DelCdG non vengono messi a disposizione su Parlnet.
- c. Le altre persone che hanno partecipato alla seduta ricevono, in linea di principio, un estratto del verbale concernente le deliberazioni alle quali hanno presenziato. Tali estratti vengono recapitati loro *direttamente e a titolo personale*.
- d. I verbali della DelCdG contenenti informazioni segrete vengono classificati come tali e allestiti in un unico esemplare che le persone autorizzate possono consultare presso la segreteria CdG/DelCdG. Le persone sentite possono consultare, su richiesta l'estratto del verbale che le riguarda presso la stessa segreteria.
- e. Nel caso di ispezioni l'estratto del verbale viene presentato alla persona sentita dalle Commissioni affinché lo firmi. In caso di estratti del verbale di cui al numero 5 lettera e d la firma ha luogo, di massima, presso la segreteria CdG/DelCdG. La firma avviene indipendentemente dalla classificazione dell'estratto del verbale.
- f. La DelCdG è autorizzata a comunicare informazioni riservate a persone che non sono membri della Delegazione né pertinenti collaboratori della segreteria CdG/DelCdG. Se necessario, può richiedere il parere delle pertinenti autorità federali o persone. La DelCdG decide a titolo definitivo.
- g. Il Consiglio federale, o una persona da esso direttamente incaricata, ha il diritto di consultare, su richiesta, i verbali delle audizioni delle persone interpellate dalla DelCdG conformemente all'articolo 155 LParl (art. 155 cpv. 6 in combinato disposto con l'art. 167 LParl). In merito alla consultazione del verbale da parte di altre persone o di commissioni parlamentari decide il presidente della DelCdG.

6. Registrazione delle deliberazioni delle CdG e della DelCdG

- a. Di norma le registrazioni vengono conservate almeno fino all'approvazione del pertinente verbale.
- b. Se tuttavia ha partecipato alle deliberazioni una persona che non fa parte delle CdG o della segreteria CdG/DelCdG, la registrazione è conservata fino alla chiusura dell'affare. Nel caso degli affari ricorrenti periodicamente si applica il numero 6 lettera a.
- c. Eccezionalmente, il segretario delle CdG/della DelCdG può ordinare che la registrazione venga conservata più a lungo, in particolare se ritiene che essa possa essere utile per il prosieguo dell'affare o per una successiva inchiesta. La registrazione è cancellata al più tardi al momento della consegna dell'affare all'Archivio federale.

7. Ulteriori documenti delle CdG e della DelCdG

Conformemente all'articolo 8 capoverso 1 Oparl, le disposizioni suesposte in materia di verbali si applicano per analogia anche a ulteriori documenti allestiti dalle CdG o dalla DelCdG nonché a quelli allestiti su loro mandato. In tal modo, ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1, sono contemplati tutti i documenti che non sono verbali.

Gli ulteriori documenti delle CdG sono pertanto, in linea di principio, classificati come «AD USO INTERNO», sempreché non lo siano come «CONFIDENZIALE» o «SEGRETO»; quelli della DelCdG sono, in linea di principio, classificati come «CONFIDENZIALE», qualora non lo siano come «SEGRETO».



8. Entrata in vigore e abrogazione delle direttive di diritto anteriore

- a. Le presenti direttive entrano in vigore il 19 maggio 2025.
- b. Le direttive delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 28 gennaio 2019 sul trattamento dei propri verbali e di ulteriori documenti sono abrogate.